

RESPONSABILITÀ PENALE PER INFORTUNIO SUL LAVORO IN CASO DI APPALTO E SUBAPPALTO: GLI APPRODI GIURISPRUDENZIALI (*)

di Antonella Madeo

(Professoressa associata in diritto penale, Università di Genova)

Il contributo analizza un aspetto della sicurezza nell'ambiente di lavoro, ovvero la ripartizione di responsabilità tra committente (o sub-committente) e appaltatore (o sub-appaltatore) in caso di infortunio del lavoratore imputabile a omesse o inadeguate cautele dell'appaltatore, secondo l'interpretazione giurisprudenziale. Si evidenzia, in particolare, in senso critico la formazione di un orientamento che, attraverso un'interpretazione *praeter legem* delle disposizioni del d. lgs. 81/2008, estende la responsabilità del committente fino a renderla una illegittima responsabilità penale per posizione.

The paper analyses an aspect of safety at work, namely the division of responsibility between the client (or sub-client) and contractor (or sub-contractor) in case of death or injury of a latter's worker, attributable to omitted or inadequate precautions, in light of the case law interpretation. In particular, it critically highlights the formation of a minority case law that, through a *praeter legem* interpretation of the provisions of Legislative Decree 81/2008, extends the client's liability to the point of making it an unlawful vicarious criminal liability.

appalto, sub-appalto, responsabilità penale del committente, responsabilità penale del datore di lavoro
contract, subcontract, client criminal liability, employer criminal liability

Sommario: 1. Premessa. – 2. Gli obblighi di sicurezza nel rapporto d'appalto. – 3. Ripartizione delle responsabilità tra committente/subappaltante e appaltatore/subappaltatore. – 4. L'interpretazione giurisprudenziale in ordine agli obblighi del committente. – 5. Conclusioni.

1. «Sicurezza» è un presupposto imprescindibile su cui si fonda la regolamentazione di qualsiasi attività umana. Uno degli ambiti in cui essa appare ancora notevolmente carente, nonostante sia disciplinata in modo capillare e completo dal d. lgs. 81/2008, è quello lavorativo. Ciò può desumersi dall'elevato numero di infortuni. Basti pensare che, in base ai dati forniti dall'Inail, nei primi dieci mesi del 2025 sono stati registrati 896 infortuni sui luoghi di lavoro, di cui 657 letali¹, in lieve

* Il presente contributo costituisce una versione aggiornata e arricchita di note minime dell'intervento tenuto al Convegno "Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale. Tra teoria e prassi", svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova il 19 settembre 2025.

¹ L'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering ha elaborato i dati infortunistici forniti

crescita rispetto al medesimo periodo del 2024². Peraltro, i numeri sono inferiori a quelli reali, esistendo una cifra oscura di infortuni non denunciati dalle vittime, o perché lavoratori privi di un contratto di lavoro – spesso stranieri extra UE senza un valido permesso di soggiorno –, o perché lavoratori che, pur regolarmente impiegati, temono ritorsioni da parte del datore di lavoro, il quale larvatamente o manifestamente minacci di licenziarli o di ridurre la paga in caso di denuncia del fatto.

I settori nei quali si riscontra il maggior numero di eventi mortali sono l'edilizia, l'industria manifatturiera, il trasporto e magazzinaggio³, dove il lavoratore è maggiormente esposto a un rischio immediato per la propria incolumità⁴.

Un carattere che accomuna gli ambiti dell'edilizia e dei trasporti/magazzinaggio è lo svolgimento del lavoro in forma di appalto, le cui modalità sono variabili in base alle esigenze del committente. Questi può decidere di affidare totalmente un'opera o un servizio in esclusiva a una impresa appaltatrice; oppure autorizzare l'appaltatore a sub-appaltare una parte o l'intera opera a una terza impresa (sub-appaltatrice); affidare l'opera a più imprese appaltatrici, ciascuna incaricata di eseguirne una parte o una tipologia di attività; affidare una parte o alcune lavorazioni a un'impresa appaltatrice ed eseguirne personalmente un'altra parte.

Il contratto di appalto, quindi, può determinare l'instaurazione, a seconda dei casi, di un rapporto bilaterale (committente/appaltante e appaltatore), trilaterale

dall'INAIL al seguente link: <https://www.vegaengineering.com/news/morti-sul-lavoro-896-vittime-in-italia-fino-ad-ottobre-2025/>

² Nello stesso periodo del 2024 erano stati registrati 890 infortuni: l'incremento nel 2025, quindi, è dello 0,7%.

³ Sempre nel periodo gennaio-ottobre 2025 le morti denunciate sui luoghi di lavoro sono state: 119 nell'edilizia, pari al 18,1%; 98 nel settore manifatturiero (14,9%); 84 nel trasporto e magazzinaggio (12,8%).

⁴ Abbiamo specificato l'immediatezza del pericolo per l'incolumità nei settori dell'appalto e del trasporto/magazzinaggio, in quanto esistono altri ambiti che, pur essendo altrettanto rischiosi per i lavoratori, comportano un pericolo non immediato. Ci riferiamo in particolare alle industrie chimiche e siderurgiche, dove sovente si sviluppano in certe categorie di lavoratori malattie (molte volte letali), quali conseguenze dell'esposizione a lungo termine e ad alte concentrazioni a sostanze cancerogene, come le perfluoroalchiliche (PFAS), l'amianto, il cloruro di vinile monomero (cvm): in tali casi l'evento dannoso (mesotelioma pleurico, tumori al sistema linfatico, ai reni e ad altri organi) non è un effetto immediato, bensì differito, frutto di un accumulo di esposizioni. Qui l'accertamento della causalità è ben più complesso, in quanto, salvo l'asbestosi, le altre forme cancerogene di regola hanno natura multifattoriale. Per approfondimenti sul tema si rinvia a L. Siracusa, *Causalità e colpa nell'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto fra "caos" e "logos"*, in *RTrimDPenEc* 2009, 969 ss.; R. Bartoli, *La responsabilità penale da esposizione dei lavoratori ad amianto*, in *DPenCont* 25.1.2011; F. Centonze, *Il problema dell'accertamento del nesso di causalità tra esposizione professionale ad amianto e mesotelioma pleurico*, in *RIMedLeg* 2012, 1523 ss.; AA.VV., *Casi di diritto penale dell'economia. II. Impresa e sicurezza. (Porto Marghera, Eternit, Ilva, ThyssenKrupp)*, a cura di L. Foffani, D. Castronuovo, Bologna, 2015; S. Zirulia, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano 2018.

(committente/appaltante, appaltatore/sub-appaltante, sub-appaltatore) o multilaterale (committente/appaltante, pluralità di appaltatori/sub-appaltatori).

Nell'appalto esistono altresì due variabili: l'opera o il servizio a volte è eseguito nel medesimo luogo in cui il committente – c.d. interno – svolge la propria attività o in cui si ingerisce per il fatto di averne la disponibilità giuridica; altre volte è svolto in un ambiente al quale il committente – c.d. esterno – è del tutto estraneo e sul quale non esercita alcuna ingerenza.

La presenza di più imprese all'interno del medesimo ambiente lavorativo⁵ comporta un intreccio di più sfere autonome di organizzazione nella gestione del rischio per la salute dei lavoratori. Inoltre, determina nei confronti di tutti i lavoratori – a prescindere da chi ne sia il datore di lavoro – l'aumento dei fattori di pericolo, in quanto crea i c.d. rischi interferenziali, ossia da intersecazione o sovrapposizione di più attività, che vanno ad aggiungersi ai rischi comuni, cioè tipici di quell'ambiente di lavoro.

Da ciò deriva l'esigenza che siano legislativamente stabiliti in modo chiaro e preciso gli obblighi di sicurezza – che, in quanto funzionali a prevenire rischi per la vita e l'incolumità dei lavoratori, si sostanziano in posizioni di garanzia⁶ – e i soggetti sui quali essi gravano, cosicché, in caso di infortunio, sia possibile individuare correttamente la/le responsabilità penale nella forma dell'omesso impedimento, quando l'evento lesivo sia conseguenza di una colposa violazione di essi.

2. Il committente/appaltante rientra nell'ampia figura del datore di lavoro, come definita all'art. 2 co. 1 lett. b) d. lgs. n. 81/2008, se affida l'esecuzione dell'opera o il servizio all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: in altri termini, egli è datore se l'appalto è interno, determinandosi così un'interferenza tra la sua attività e quella dell'appaltatore.

In tal caso, il committente è gravato di obblighi di sicurezza, *in primis* quello di valutare i rischi presenti nella propria azienda o unità produttiva in cui richiede l'esecuzione dell'opera o servizio appaltato, nonché di adottare adeguate misure di

⁵ Ipotesi che si verifica non solo quando il committente affida l'esecuzione a più imprese esecutrici o concede all'appaltatore la facoltà di sub-appalto, ma anche quando egli stesso opera in tale ambiente.

⁶ Nella forma dell'obbligo di protezione dei lavoratori e di chi anche ad altro titolo entra a contatto con l'ambiente di lavoro, nonché dell'obbligo di controllo delle fonti di pericolo ivi presenti.

prevenzione volte a eliminare o ridurre al minimo detti rischi. Inoltre, egli è tenuto ad adempiere ad alcuni obblighi stabiliti per qualsiasi rapporto di appalto, quale che ne sia l'oggetto, all'art. 26, rubricato «obblighi di sicurezza connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione», nonché, in specifico per gli appalti edilizi, agli artt. 89 e ss. del Titolo IV concernente la sicurezza nei cantieri mobili o temporanei.

L'art. 26 co. 1 considera datore di lavoro il committente/appaltante a condizione che egli «abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo»⁷; ciò in conformità alla sopra citata definizione di datore di lavoro all'art. 2. In ragione di tale qualità, la disposizione gli impone due obblighi di sicurezza, già contemplati dal previgente art. 7 d. lgs. 626/1994. Il primo consiste nella verifica della idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto. Il precetto ne individua la modalità di adempimento e il contenuto in termini di acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione, da parte dell'impresa appaltatrice, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. L'obbligo non va considerato meramente formale: se, infatti, il committente si limita alla sola verifica dell'esistenza di validi documenti, senza accertarsi anche della sussistenza di un'idoneità professionale sostanziale dell'appaltatore e questa in concreto manchi⁸, si configura, in caso di infortunio a un lavoratore dell'impresa appaltatrice, una sua co-responsabilità omissiva colposa (*culpa in eligendo*) per non aver verificato in concreto la adeguata capacità e competenza dell'appaltatore rispetto al tipo di opera o servizio appaltato⁹.

⁷ L'inciso è stato aggiunto dal d. lgs. 106/2009 al fine di circoscrivere la responsabilità del committente.

⁸ Sotto questo profilo dava meno problemi esegetici il previgente art. 7 d. lgs. 626/1994 che, pur avendo il medesimo contenuto precettivo, disponeva che la verifica doveva avvenire "anche" attraverso l'acquisizione del certificato, implicitamente intendendo non esaurito l'obbligo con un mero adempimento formale. In tal senso si era espressa la dottrina dell'epoca. Sul punto si rinvia a G. Morgante, *Le posizioni di garanzie nella prevenzione antinfortunistica*, cit., 95 (in particolare nota 13).

⁹ In tal senso è stata riconosciuta la responsabilità del committente, a titolo di omicidio colposo omissivo, per la morte del lavoratore edile, dipendente dell'appaltatore, precipitato dall'alto, in quanto aveva affidato il lavoro, in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, a un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa che gli consentisse di lavorare in sicurezza (Cass. 26.4.2016, n. 35815, in *CEDCass*, m. 267744). In dottrina cfr. V. Valentini, *Lavori in appalto*, in AA.VV., *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino 2023, 436; D. Piva, *Legalità e sicurezza nei lavori in appalto: qualità dell'impresa e gestione dei rischi interferenziali*, in *La dimensione dinamica della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto sociale. Sistemi produttivi, modelli di prevenzione e profili penali*, a cura di L. Foffani, G. Pellacani, R. Orlandi, L. Lodi, Torino 2025, 184.

Il secondo obbligo del committente consiste nel fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza da lui adottate in relazione alla propria attività. Il dovere trova fondamento nel fatto che il committente richiede all'appaltatore l'esecuzione dell'opera o del servizio all'interno della sua azienda o unità produttiva, dove egli conosce meglio di chiunque i rischi ivi presenti: pertanto, deve portarli a conoscenza dell'appaltatore, in modo che questo possa integrare e completare la valutazione dei rischi relativi alla propria attività.

L'art. 26 co. 2 prevede due obblighi che, diversamente da quelli del co. 1, sono a carico non solo del committente/appaltante, ma di tutti i datori di lavoro, quindi anche degli appaltatori e sub-appaltatori. Il primo è il dovere di cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; il secondo è di coordinamento degli interventi preventivi mediante reciproca informazione, «anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva». L'ultimo inciso evidenzia che la condivisione del medesimo luogo da parte di più imprese comporta l'insorgere di rischi aggiuntivi rispetto ai rischi comuni, cioè connessi all'ambiente in cui tutte (non necessariamente in contemporanea) operano: si tratta dei c.d. rischi interferenziali, che nascono dall'intreccio, dalla sovrapposizione di diverse lavorazioni nella medesima area¹⁰.

Il committente, in base all'art. 26 co. 3, ha, altresì, l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra appaltatori e sub-appaltatori mediante l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), nel quale deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, oppure mediante l'individuazione di un proprio incaricato, tecnicamente competente e formato, a sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento tra le imprese esecutrici. Tale obbligo concerne i rischi comuni e interferenziali, mentre è espressamente escluso per i rischi specifici, vale a dire legati

¹⁰ Secondo autorevole dottrina, il riferimento ai rischi da interferenza sarebbe circoscritto esclusivamente, nel vigente testo normativo, al coordinamento degli interventi, e non si estenderebbe alla cooperazione nell'attuazione delle misure di protezione dei lavoratori dai rischi cui sono esposti (D. Petri, *Responsabilità del subappaltante per la morte di un dipendente del subappaltatore*, in *Il Quot. Giur.* 2.4.2015). Di diverso avviso è la giurisprudenza che, con interpretazione estensiva, intende le misure di prevenzione dei rischi interferenziali oggetto anche dell'obbligo di coordinazione.

alla natura del lavoro, ai materiali e ai processi utilizzati da ciascuna impresa esecutrice.

Dato che l'edilizia è il settore per eccellenza in cui l'attività viene svolta in forma di appalto, un'ulteriore fonte di obblighi di sicurezza si rinviene nel Titolo IV del d. lgs. 81/2008 relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili¹¹.

Il committente, dato che qui è definito come colui per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione¹² e tenuto conto della mancanza di specificazione che l'appalto sia interno alla sua azienda o unità produttiva, può essere anche un soggetto esterno, del tutto estraneo al luogo in cui deve avvenire l'esecuzione, quindi non interferente con l'attività dell'appaltatore/sub-appaltatore¹³.

A prescindere dalla sua posizione interna o esterna, egli è comunque onerato di alcuni obblighi, dai quali può essere esonerato designando un responsabile dei lavori¹⁴. L'art. 90, infatti, gli impone di verificare che siano stati predisposti il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; nonché, qualora nel cantiere siano presenti – anche non contemporaneamente – più imprese esecutrici, di designare un coordinatore per la progettazione (CSP)¹⁵ e un coordinatore per l'esecuzione della/delle opere (CSE)¹⁶ – entrambi tenuti ad avere i requisiti di idoneità professionale richiesti dal TU¹⁷–; infine, di verificare l'adempimento da parte dei due coordinatori designati dei propri obblighi di sicurezza¹⁸.

Nei cantieri mobili o temporanei, quindi, il committente è investito di obblighi di controllo alto o di "secondo livello"¹⁹, consistenti nel verificare che le imprese esecutrici e i coordinatori abbiano adempiuto ai propri doveri di legge per garantire la sicurezza

¹¹ L'art. 89 co. 1 lett. a), infatti, definisce «cantiere temporaneo o mobile», ai fini dell'applicazione del Titolo IV, «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile».

¹² Art. 89 co. 1 lett. b).

¹³ Un tipico caso di committente esterno è quello dell'amministratore di un condominio che affidi, su delibera del condominio, i lavori di ristrutturazione dell'edificio.

¹⁴ Art. 89 co. 1 lett. c).

¹⁵ L'art. 90 co. 3 impone al committente la designazione del coordinatore della progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

¹⁶ L'art. 90 co. 4 impone al committente la nomina del coordinatore dell'esecuzione prima dell'affidamento dei lavori.

¹⁷ I requisiti professionali sono indicati all'art. 98.

¹⁸ L'obbligo di verifica è sancito dall'art. 93 co. 2.

¹⁹V. Valentini, *Lavori in appalto*, cit., 439.

del cantiere. Non ha, invece, obblighi operativi diretti, di assicurazione della sicurezza dell'ambiente, a meno che egli sia un committente interno che interferisce con la propria attività in quella delle imprese esecutrici (appaltatore/subappaltatore). Perciò è stato correttamente affermato che il committente è in posizione retrostante ai datori di lavoro delle imprese esecutrici²⁰.

3. L'imposizione al committente di obblighi di sicurezza nonché del dovere di nominare tutti gli altri responsabili della sicurezza nel cantiere rappresenta un *novum* legislativo, una vera e propria «rivoluzione copernicana»²¹, operata dal d. lgs. 626/1994 e trasfusa nel d. lgs. 81/2008. Nella previgente legislazione sulla sicurezza sul lavoro mancava la previsione espressa di obblighi di sicurezza a suo carico e la giurisprudenza individuava, quale datore di lavoro titolare dell'obbligo di osservare i precetti antinfortunistici, solo l'appaltatore e il sub-appaltatore. Ciò per coerenza con la disciplina civilistica del contratto di appalto, in base alla quale l'appaltatore «assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro»²². L'imprenditore, eseguendo un'attività per conto del committente e svolgendola in autonomia di organizzazione e gestione (anche dei rischi), era considerato l'esclusivo titolare di una posizione di garanzia diretta nei confronti dei propri lavoratori e di chi si trovasse nell'area delle lavorazioni, cosicché gli infortuni sul lavoro causalmente riconducibili a violazioni degli obblighi di sicurezza riguardanti tale ambiente venivano imputati solo all'appaltatore (o al sub-appaltatore), nella forma dell'omesso impedimento, ex art. 40 Cp, sempre che l'omissione fosse colposa, salva una co-responsabilità del committente nel caso in cui questo si fosse ingerito nella gestione e organizzazione dell'attività appaltata. Il d. lgs. 626/1994, invece, ha adottato una politica ispirata al principio della co-responsabilizzazione del committente, onerando quest'ultimo dell'obbligo di cooperare con l'appaltatore nella gestione dei “rischi aggiuntivi” tipici dell'appalto, ossia quelli derivanti dalla condivisione del luogo da parte di più imprese, detti rischi interferenziali. Si è così passati dai principi di responsabilità esclusiva

²⁰ V. Valentini, *Lavori in appalto*, cit., 439.

²¹ Così G. Morgante, *Le posizioni di garanzie nella prevenzione antinfortunistica*, cit., 89.

²² Così recita l'art. 1655 Cc.

dell'appaltatore e di “non ingerenza”, a quello definito «un modello sinergico di collaborazione partecipata tra committente e appaltatore»²³.

Il nuovo sistema, come si è detto, subordina l'attribuzione degli obblighi di sicurezza al committente alla duplice condizione che l'appalto sia interno alla sua azienda e che egli abbia la disponibilità giuridica dell'ambiente in cui l'opera va eseguita, *ergo* alla sua interferenza con l'attività della/delle imprese esecutrici. La sua posizione di garanzia consiste nel controllare l'idoneità dei professionisti coinvolti nell'appalto (appaltatore, sub-appaltatore, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione), nel cooperare e coordinarsi con la/le imprese esecutrici (appaltatore, sub-appaltatore) all'adozione delle misure di prevenzione dei rischi comuni e interferenziali (esclusi quelli specifici), nel controllare che le imprese esecutrici cooperino e si coordinino tra loro.

Ne deriva che una sua concorrente responsabilità per l'infortunio del lavoratore dell'appaltatore è possibile solo se egli abbia colposamente omesso uno dei suddetti doveri di tutela e di controllo, sempre che l'omissione sia eziologicamente collegata all'evento lesivo o letale.

Ciò accade quando egli abbia affidato l'incarico a un'impresa inidonea a eseguire l'opera o il servizio richiesto²⁴ e tra l'incapacità dell'appaltatore e l'infortunio ci sia nesso causale: in tal caso il committente risponde dell'infortunio del lavoratore²⁵ per *culpa in eligendo*, ossia per scelta dell'impresa esecutrice senza previa accurata verifica dell'idoneità tecnico-professionale di essa, formale e sostanziale.

Il committente è altrettanto responsabile quando abbia omesso di adempiere al proprio obbligo di cooperazione²⁶, non adottando misure di protezione e prevenzione dei rischi connessi alla sua azienda/unità produttiva all'interno del luogo dell'appalto, in quanto ad essi sono esposti, oltre ai suoi lavoratori, anche quelli dell'appaltatore, sempre che ci sia nesso causale tra la sua omissione e l'infortunio. È responsabile altresì nel caso in cui abbia omesso di coordinarsi e di informare la/le imprese esecutrici sui

²³ F. Giunta, D. Micheletti, *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano 2010, p. 16. Per approfondimenti sulla ripartizione delle posizioni di garanzia tra committente e appaltatore nella disciplina del 1994 (replicata dal d. lgs. 81/2008), cfr. T. Padovani, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *RTrimDPenEc* 1996, 1157; G. Morgante, *Le posizioni di garanzie nella prevenzione antinfortunistica in materia di appalto*, in *RIDPP* 2001, 93.

²⁴ Obbligo previsto all'art. 26 co. 1.

²⁵ In concorso con il datore di lavoro dell'infortunato.

²⁶ Obbligo previsto all'art. 26 co. 2 lett. a).

rischi specifici dei quali sia a conoscenza²⁷, connessi al luogo dell'appalto di cui egli ha disponibilità.

4. Se si passa alla *law in action*, emerge che la giurisprudenza, quando si verifica l'infortunio di un lavoratore dell'appaltatore, oltre a imputarlo a questo, in quanto datore di lavoro dell'infortunato, sempre che egli abbia colposamente omesso di adottare adeguate misure di prevenzione e vi sia causalità tra l'omissione e l'evento offensivo (morte o lesione), lo attribuisce anche al committente in tutti i casi sopra descritti²⁸.

Secondo un orientamento consolidato, egli è co-responsabile, in particolare, in caso di *culpa in eligendo*, ossia di scelta di un'impresa appaltatrice professionalmente inidonea all'esecuzione dell'opera, per carenza di requisiti formali o sostanziali, nonché in caso di omesso controllo sull'adozione delle misure generali di tutela da parte dell'appaltatore, salvo che questo abbia omesso cautele che richiedano una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine²⁹.

Nella seconda ipotesi la giurisprudenza, ai fini della ripartizione delle responsabilità, si attiene al criterio legislativo secondo il quale la co-responsabilità del committente per omesso impedimento dell'infortunio, fondata su una sua inosservanza dell'art. 26 co. 2 lett. b)³⁰, presuppone una condivisione con l'appaltatore della disponibilità del luogo in cui l'opera deve essere eseguita, che determina una interferenza tra le attività dei due e una qualche ingerenza del primo sul secondo.

Il criterio viene impiegato anche nel rapporto di sub-appalto, quando questo sia autorizzato dal contratto di appalto, dato che in tal caso si instaura la medesima relazione tra le parti. Tenuto conto, però, che astrattamente sia il sub-appaltante sia il sub-appaltatore possono essere imprese esecutrici dell'opera o servizio, la giurisprudenza distingue a seconda che il primo affidi al secondo l'intera opera o alcune lavorazioni determinate e circoscritte da svolgersi in piena e assoluta

²⁷ Obbligo previsto all'art. 26 co. 1 lett. b).

²⁸ *Supra* § 3.

²⁹ Vedi, *ex plurimis*, Cass. 14.7.2006, n. 30857, in *RP* 2007, 692; Id 9.2.2016, n. 23171, in *CEDCass*, m. 266963; Id 8.1.2019, n. 5893, in *CEDCass*, m. 275121-01; Id 23.6.2021, n. 25773, in *CEDCass*, m. 281835-01.

³⁰ L'omesso controllo sull'adozione delle cautele generali da parte dell'appaltatore costituisce, infatti, violazione dell'obbligo di cooperazione e coordinamento tra i due, che attiene ai rischi comuni e interferenziali, mentre è escluso per i rischi specifici.

autonomia organizzativa e dirigenziale senza una propria ingerenza o interferenza, oppure mantenga in qualche misura il controllo sull'attività del sub-appaltatore o esegua una parte di opera interferendo con l'attività dell'altro³¹, ravvisando la co-responsabilità del sub/appaltante per infortunio del lavoratore del sub-appaltatore solo nel secondo caso³².

La distinzione tra cautele generali – tipiche dell'ambiente in cui l'opera va eseguita e comuni all'impresa appaltatrice e a quella del committente che ivi abbia la propria azienda/unità produttiva – e cautele specifiche – volte a prevenire i rischi legati esclusivamente all'attività dell'appaltatore – può dare origine, in sede di accertamento dell'eventuale co-responsabilità al committente, al pericolo di estensione eccessiva di questa.

Il pericolo è stato evidenziato in una sentenza³³ nella quale la Cassazione, dopo aver definito in modo puntuale il contenuto degli obblighi di cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore³⁴, ne ha tracciato i confini, sottolineando che la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente

³¹ La compresenza e la conseguente interferenza si verifica, ad esempio, quando un'impresa, cui sia affidata in appalto la ristrutturazione di un edificio, sub-appalti l'installazione dei ponteggi intorno ad esso. In tal caso non viene meno l'ingerenza del sub-appaltante nell'organizzazione del comune ambiente (il cantiere), per cui egli deve coordinarsi e cooperare con il sub-appaltatore all'adozione di cautele non attinenti a rischi specifici dell'attività del ponteggiatore. Ne consegue che il sub-appaltante, impresa incaricata della ristrutturazione, risponde dell'infortunio subito dall'operaio dell'impresa (sub-appaltatrice) dei ponteggi o da un passante colpito dalla caduta dei pali del ponteggio, per omesso controllo sull'adozione di cautele da parte del sub-appaltatore. In tal senso cfr. Cass. 14.7.2006, n. 30857, cit.; Id 4.12.2012, n. 10608, in *CEDCass*, m. 255282.

³² Cfr., *ex multis*, Cass. 15.12.2005, n. 5977, in *RP* 2006, 1361; Id 12.1.2006, n. 15927, in *RP* 2007, 462; Id 14.7.2006, n. 30857, cit.; Id 29.1.2008, n. 12348, in *CEDCass*, m. 239252; Id. 5.6.2008 n. 27965, in *RTrimDPenEc* 2009, 429; Id 7.12.2011 n. 14407, in *CEDCass*, m. 253295; Id 6.11.2012 n. 6749, in *CP* 2014, 2263; Id 4.12.2012, n. 10608, cit.; Id 24.10.2013, n. 50996, in *CEDCass*, m. 258299; Id 10.1.2018, n. 7188, in *CEDCass*, m. 272221; Id 7.2.2020 n. 12440, in *CEDCass*, m. 278749-01; Id 8.9.2021 n. 44944, in *DirPratLav* 2022, 189.

³³ Cass. 21.5.2009, n. 28197, in *RTrimDPenEc* 2009, 1060. Nel caso di specie un operaio di un'impresa appaltatrice, incaricato di pulire la parte esterna della canna fumaria sul tetto di un capannone, operando al di fuori della passerella di camminamento e senza l'imbracatura con relativa fune di trattenuta, era precipitato dall'alto al suolo in quanto aveva messo i piedi su un instabile pannello in vetroresina. La Cassazione aveva confermato l'assoluzione del committente e la condanna del solo appaltatore per omicidio colposo mediante omissione, in quanto questo, violando ai propri obblighi di sicurezza, aveva omesso di fornire al proprio dipendente le informazioni necessarie circa i rischi specifici del lavoro, nonché di esigere che quello osservasse le norme di sicurezza volte a prevenirli.

³⁴ Nella sentenza si legge che «coordinare significa collegare razionalmente le varie fasi dell'attività in corso, in modo da evitare disaccordi, sovrapposizioni, intralci che possono accrescere notevolmente i pericoli per tutti coloro che operano nel medesimo ambiente; cooperare è qualcosa di più, perché vuol dire contribuire attivamente, dall'una e dall'altra parte, a predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie».

di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui questi ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori. Se così la si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile ingerenza del committente nell'attività propria dell'appaltatore, al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto. L'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore – ha sottolineato la Corte – è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali volte a eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore³⁵, con la conseguenza che, qualora per la natura e le caratteristiche dell'attività commissionata, questa possa essere svolta in una zona o in un settore separato senza che i rischi si estendano fino a coinvolgere i dipendenti del committente, quest'ultimo non ha alcun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere da lui il rispetto della normativa di sicurezza, surrogandosi allo stesso, qualora non vi provveda.

In sostanza la Cassazione ha inteso dire che, se non c'è interferenza né ingerenza da parte del committente nel luogo in cui l'appaltatore esegue i lavori, viene meno l'obbligo di costui di cooperazione e coordinamento e, conseguentemente, una sua responsabilità per omesso controllo sull'adozione delle misure di tutela da parte dell'appaltatore in caso di infortunio del lavoratore di questo. Diversamente ragionando, si verificherebbe una surrogazione del committente nei confronti dell'appaltatore che ne determinerebbe una responsabilità per posizione, in violazione del principio di personalità di cui all'art. 27 Cost.

La suddetta precisazione è stata verosimilmente indotta dal fatto che in qualche pronuncia precedente era stato eccessivamente ampliato l'ambito di responsabilità del committente in relazione all'infortunio del lavoratore dell'appaltatore. La responsabilità del committente infatti, era stata ravvisata anche quando l'evento lesivo, conseguente all'omessa adozione o inadeguatezza di misure di tutela da parte dell'appaltatore, era accaduto in un luogo (cantiere o porzione di esso) in cui questi operava senza la presenza e l'interferenza dell'attività e dei lavoratori del committente³⁶. L'estensione in tali casi era stata subordinata alla condizione che

³⁵ Tali sono i rischi comuni e i rischi interferenziali.

³⁶ In un caso il sub-committente era stato ritenuto co-responsabile della lesione colposa subita dal dipendente del sub-appaltatore, il quale, trovandosi a poca distanza dall'escavatore utilizzato per l'opera di sbancamento di un'area – costituente oggetto dell'appalto interamente sub-appaltato –, era stato inavvertitamente colpito dalla

l'omessa adozione o la situazione di pericolo fosse di immediata percepibilità per chiunque, senza necessità di specifiche competenze tecniche. Secondo questo orientamento, si configurava in capo al committente una responsabilità per omesso impedimento dell'infortunio, in quanto egli avrebbe omesso di adempiere al proprio obbligo di garanzia di controllo sull'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela non richiedenti competenze specifiche né volte a prevenire rischi specifici.

L'attribuzione di responsabilità, peraltro, si fondava su un presupposto giuridico insussistente, ovvero l'obbligo di cooperazione e coordinamento del committente: tale dovere, già dal previgente art. 7 d. lgs. 626/1994, era imposto solo in caso di condivisione con l'impresa/e esecutrici della disponibilità del luogo in cui l'opera o il servizio doveva essere svolto, in quanto ciò comportava una comunanza di rischi, alcuni consistenti in quelli tipici del luogo di lavoro, altri generati proprio dalla compresenza (c.d. interferenziali). Ma i casi nei quali il suddetto filone giurisprudenziale minoritario imputava una concorrente responsabilità al committente erano contraddistinti dall'assenza di detta condivisione, in quanto l'infortunio si era verificato in un luogo in cui l'appaltatore eseguiva l'opera o il servizio in totale autonomia organizzativa e direzionale, senza interferenza o ingerenza del committente; pertanto, era del tutto irrilevante la percepibilità immediata del pericolo o delle omissioni di cautele. La co-responsabilità del committente per omesso controllo sull'appaltatore, in tale situazione non avrebbe dovuto essere imputata per mancanza a monte dell'obbligo di cooperazione e coordinamento con l'appaltatore, a prescindere dalla percepibilità immediata del pericolo.

La co-responsabilità sostanzialmente si fondava su un'interpretazione doppiamente *praeter legem* dell'art. 7 d. lgs. 626/1994³⁷: da un lato, questo precetto era applicato al di là del suo ambito, rappresentato dalla condivisione del luogo da parte dell'impresa committente e di quella appaltatrice; dall'altro, la sua operatività era subordinata a una condizione che non era prevista né nell'art. 7 né in altre disposizioni

benna del mezzo meccanico. Pur mancando qualsiasi forma di interferenza o ingerenza da parte del sub-appaltante nell'attività sub-appaltata e nel luogo del fatto, la Cassazione aveva ritenuto corretta l'estensione a costui della responsabilità per l'infortunio, in quanto questo costituiva la concretizzazione di un pericolo – la presenza nel raggio di azione di una macchina potenzialmente pericolosa – riconoscibile da chiunque indipendentemente da specifiche competenze (Cass. 17.5.2005, n. 31296, in *RP* 2006, 761).

³⁷ L'art. 7 d. lgs. 626/1994 sanciva gli obblighi dei datori di lavoro nell'appalto negli stessi termini in cui oggi li prevede il corrispondente art. 29 d. lgs. 81/2008.

del d. lgs. 626/1994 relative alla sicurezza relativa agli appalti – quindi un requisito di creazione giurisprudenziale –, ovvero la percepibilità immediata, *ictu oculi*, del pericolo o dell'omessa adozione di cautele da parte dell'appaltatore.

L'interpretazione *praeter legem* appariva costituzionalmente incompatibile sotto due profili: da un lato, essa determinava l'applicazione analogica dei delitti colposi di omicidio e di lesione personale aggravati dalla violazione della normativa antinfortunistica, in violazione del principio di legalità, nel corollario della tassatività; dall'altro, comportava una responsabilità penale per posizione del committente, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale, *ex art. 27 co. 1 Cost.*

L'orientamento estensivo formatosi nella vigenza dell'art. 7 d. lgs. 626/1994 è stato ribadito con riferimento all'art. 29 d. lgs. 81/2008³⁸, seppure in forma minoritaria³⁹.

Esso è il frutto di un equivoco. Premesso che in giurisprudenza si è consolidata la tendenza a considerare l'immediata percepibilità della mancata adozione o dell'inadeguatezza delle misure precauzionali o della situazione di pericolo un indice della natura comune o interferenziale del rischio⁴⁰, detto criterio appare corretto se impiegato per accertare l'eventuale responsabilità del committente (o sub-committente) che interferisca o si ingerisca nel luogo in cui l'opera appaltata (o sub-appaltata) è eseguita. Il filone estensivo minoritario, invece, – e qui sta l'equivoco – lo utilizza senza distinzione tra situazioni di ingerenza/interferenza da parte del committente/sub-committente e situazioni prive di essa, vale a dire anche quando il committente è un soggetto del tutto estraneo, spesso privo di competenze tecniche rispetto all'opera o servizio appaltato, giungendo così a ravvisare una sua co-responsabilità per l'evento lesivo, quando questo sia la concretizzazione di un pericolo o di un'omessa cautela palesemente percepibile. Ciò, però, va al di là delle prescrizioni

³⁸ In un caso, ad esempio, un'impresa alla quale il proprietario di un capannone aveva appaltato l'esecuzione dei lavori di copertura del fabbricato, a sua volta l'aveva subappaltata ad altra impresa. Un operaio, dipendente dell'impresa sub-appaltatrice, era precipitato al suolo mentre transitava sul tetto per compiere attività connesse allo smantellamento del manto di copertura, in quanto non erano state approntate dalla sua impresa misure di protezione e in particolare non era stata installata la tesata in acciaio alla quale il lavoratore avrebbe potuto assicurarsi tramite cinture di sicurezza. Il sub-appaltante era stato considerato co-responsabile insieme al sub-appaltatore della morte del dipendente di questo, nonostante la sua attività fosse consistita solo nella fornitura di materiali all'interno del capannone e non si fosse svolta nel luogo dell'infortunio (sul tetto), così da non creare alcuna interferenza o ingerenza nelle lavorazioni del tetto (Cass. 25.2.2015, n. 12228, in *CEDCass*, m. 262757).

³⁹ Cfr. Cass. 4.11.2008, n. 1825, in *CEDCass*, m. 242345; Id 25.2.2015, n. 12228, cit.; Id 19.4.2018, n. 22307, in www.olympus.uniurb.it; Id 28.1.2021, n. 5802, in *StIuris* 2021, 1249

⁴⁰ *Ex multis*, Cass. 2.12.2016, n. 27296, in *CEDCass*, m. 270100; Id 19.4.2018, n. 22307, cit.; Id 18.12.2019, n. 5946, in *CEDCass*, m. 278435-01.

del d. lgs. 81/2008, che al committente esterno impongono solo l'obbligo di verificare la capacità tecnico-professionale dell'appaltatore⁴¹ e non anche di ispezionare il luogo dell'appalto e di controllare che ivi non vi siano evidenti pericoli o palesi carenze di misure antinfortunistiche. In tal modo gli si attribuisce una responsabilità per posizione.

5. In conclusione, l'imputazione, da parte di un filone giurisprudenziale minoritario, dell'infortunio di un lavoratore dell'appaltatore anche al committente che abbia affidato a questo l'esecuzione di un'opera, dopo averne verificato accuratamente i requisiti di idoneità tecnico-professionale, senza che vi sia una sua ingerenza o interferenza nell'attività e nel luogo dell'appalto, non trova fondamento nella disciplina del d. lgs. 81/2008, non ravvisandosi in questa il presupposto dell'obbligo di controllare che l'appaltatore adotti in modo corretto ed esaustivo le misure antinfortunistiche non richiedenti competenze specifiche. Un obbligo del genere non sarebbe neppure conforme al principio di autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore. Pertanto, la responsabilità del committente estraneo all'esecuzione dell'attività appaltata o sub-appaltata, ravvisata da una parte della giurisprudenza in caso di percepibilità immediata del pericolo o dell'omissione di cautele generali da parte dell'appaltatore, appare una forma di responsabilità penale per posizione, incompatibile con il principio di personalità di cui all'art. 27 co. 1 Cost.

⁴¹ Conforme al dettato legislativo è invece il filone secondo il quale il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ma ha solo l'onere di scegliere adeguatamente l'impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A. e che sia dotata del documento di valutazione dei rischi. In tal senso Cass. 21.4.2021, n. 26335, in *RTrimDPenEc* 2021, 883.